

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1, comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTO l'art. 68 della l.r. n. 21/2014 e s.m.i.;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il decreto del MEF del 05/12/2017;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 120577 del 05/11/2018 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 104079 del 11/11/2020 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 13/10/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento F.P. in pari data al n. 133765, con la quale la Sig.ra Tagliarini Gaetana nata a [REDACTED] il [REDACTED], dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale, ha dichiarato che alla data del 18/06/2020 avrebbe maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n.214/2011, e ha chiesto di essere collocata in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5, della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 143710 del 13/12/2019 con la quale è stato comunicato al Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana che la Sig.ra Tagliarini Gaetana ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell' art.52, comma 5, della l.r. n.9/2015 e che la stessa avrebbe maturato i requisiti per il diritto alla pensione, in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011, in data 18/06/2020 con uscita dal servizio a decorrere dal 01/10/2020;
- VISTA la nota prot. n. 2391 del 22/01/2020 con la quale il Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana, alla luce dell'istanza di dimissioni volontarie presentata dalla Sig.ra Tagliarini Gaetana, ha comunicato il contingentamento della dipendente fino al 30/12/2020;
- VISTA la nota prot. n. 114840 del 09/12/2020 con la quale si comunica alla Sig.ra Tagliarini Gaetana che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 31/12/2020;
- VISTO il D.A. n. 127 Gr. XI del 15/05/1987 – registrato alla Corte dei conti il 25/06/1987, reg. n. 15, fgl. n. 134 - con il quale, a decorrere dal 31/05/1986, la Sig.ra Tagliarini Gaetana è stata nominata assistente del ruolo amministrativo regionale di cui alla tabella “A” allegata alla l.r. n. 41/1985;
- VISTO il D.D.G. n. 7545 del 17/09/2008 - vistato dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici il 03/10/2008 al n. 792 - con il quale la Sig.ra Tagliarini Gaetana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.P. n. 10/2001, è stata collocata nella categoria “D”, posizione economica “D4” con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO il D.D.S. n. 005041 del 04/09/2013 – vistato dalla Ragioneria Centrale della Presidenza, delle Autonomie Locali e Funzione Pubblica il 11/09/2013 al n. 1268 – con il quale, in favore della Sig.ra Tagliarini Gaetana, è stato ricongiunto e computato utile ai fini del trattamento di quiescenza il periodo di servizio non di ruolo prestato dalla stessa dal 01/03/1982 al 30/05/1986, equivalenti anni 04 mesi 02 giorni 29;

VISTO lo stato matricolare regionale;

ACCERTATO che la Sig.ra Tagliarini Gaetana, alla data del 30/12/2020, può vantare un'anzianità anagrafica pari ad anni ■ mesi ■ giorni ■ e un'anzianità contributiva come di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 31/05/1986 al 30/12/2020	34	6	29
Servizio ricongiunto ai fini di quiescenza (D.D.S. n. 005041/2013)	4	2	29
Totale	38	9	28

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso della dipendente non è inferiore al limite di 98 prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 31/12/2020 è risolto il rapporto di lavoro della Sig.ra Tagliarini Gaetana nata a ■ il ■, Funzionario direttivo cat. "D", e – contestualmente - la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6, della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5, della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line ma non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99.

Palermo, li 18 DIC. 2020

F.to IL DIRIGENTE GENERALE

C. Madonia



VISTO: SI PUBBLICHI

F.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3/F.P.
G.G. Palagonia

Originale agli atti d'Ufficio